

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 903

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOJA, NARDI**

Delega al Governo per l'adozione di norme  
in materia di accessibilità universale

*Presentata l'11 luglio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3 della Costituzione garantisce il pieno sviluppo della persona umana, affermando il principio secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e stabilendo che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Anche la Dichiarazione universale dei diritti umani stabilisce che ognuno deve poter esercitare tutti i diritti e tutte le libertà, senza alcuna discriminazione.

A tutti gli esseri umani, dunque, deve essere consentito di partecipare alla vita collettiva e questo costituisce il presupposto indefettibile per la realizzazione di una

democrazia solida e compiuta, fondata sull'uguaglianza sostanziale, sul pieno esercizio del diritto di cittadinanza e sui principi di libertà e di autodeterminazione.

Tali principi non possono essere garantiti se a una persona è impedito l'accesso agli spazi — materiali e immateriali — in cui vive la collettività, in modo da poterne fruire compiutamente, secondo le proprie possibilità e a prescindere dalle proprie condizioni. In tal senso, l'accessibilità universale costituisce un prerequisito essenziale per la partecipazione di ogni essere umano alla vita collettiva e all'esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

Proprio in questa prospettiva, l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dal-

l'Italia il 30 marzo 2007 (insieme al relativo Protocollo opzionale) e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18, individua l'accessibilità tra i principi ispiratori generali. Principi che non sono volti a riconoscere « nuovi » diritti alle persone con disabilità, ma sono intesi piuttosto a promuovere, proteggere e assicurare il pieno, effettivo e uguale godimento da parte delle persone con disabilità di tutti i diritti e di tutte le libertà riconosciuti agli altri esseri umani.

Con specifico riferimento al principio dell'accessibilità, gli articoli 9 e 20 della Convenzione impongono agli Stati parte di prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su una base di uguaglianza con gli altri, la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile e l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti od offerti al pubblico. Inoltre, l'articolo 21 della Convenzione declina il principio dell'accessibilità in relazione alla libertà di espressione e di opinione, prevedendo l'obbligo degli Stati parte di garantire alle persone con disabilità il pieno esercizio di tali libertà, su una base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta.

Per assicurare il rispetto e la realizzazione dei suoi principi ispiratori, la Convenzione dispone che ogni Stato parte presenti un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi e sui progressi conseguiti al riguardo.

In ossequio a tale impegno, la legge italiana di ratifica della Convenzione ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, assegnandogli il compito di predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale.

Nel primo triennio (2010-2013), l'Osservatorio ha portato all'adozione del primo programma di azione biennale, approvato con il decreto del Presidente della Repub-

blica 4 ottobre 2013. La promozione e l'attuazione dei principi di accessibilità e di mobilità sanciti dalla Convenzione rientrano tra le sette linee di intervento individuate dal primo programma, che sottolinea come il concetto di accessibilità, più di altri, sia strettamente correlato alla non discriminazione.

Nel successivo triennio (2013-2016), l'Osservatorio ha riletto le proposte del primo programma di azione biennale, organizzando un supporto in termini di consulenza, elaborazione e proposta sui temi di azione. Pertanto, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 è stato adottato il secondo programma di azione biennale che ripropone la linea di intervento inerente all'accessibilità universale.

Come rilevato dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio sulla disabilità che si è occupato dell'approfondimento relativo a tale linea di intervento, il tema dell'accessibilità, in particolar modo quella relativa a edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, non ha avuto in questi anni l'attenzione necessaria a livello politico e istituzionale e non è ancora stato affrontato in maniera organica e complessiva.

L'Osservatorio segnala che regioni e comuni – in linea con la disomogeneità che si riscontra più in generale nell'ambito dello sviluppo delle politiche per la disabilità – hanno attivato diversi interventi e progetti ma, oggettivamente, lo stato complessivo dell'attuazione in Italia degli articoli 9, 20 e 21 della Convenzione appare troppo fragile, disorganico e poco sviluppato. L'assenza di indirizzi di supporti nonché di una politica organica promossa dal livello nazionale a quello locale rende il cammino verso il conseguimento effettivo dei diritti in questo ambito ancora particolarmente lento, disomogeneo e difficile. L'Osservatorio, prendendo atto di quanto esposto, ha ritenuto indispensabile ribadire la necessità di un sostanziale cambio di passo. Pertanto, fermo restando il fatto che l'accessibilità deve essere un tema ubiquitario e trasversale a tutto il programma di azione biennale, quale primo e imprescindibile

passo per lo sviluppo di una nuova visione culturale e di efficaci strumenti operativi in tema di accessibilità, si chiede al Parlamento e al Governo di affrontare innanzitutto il problema dell'inadeguatezza della normativa nazionale relativa a tale materia in rapporto ai contenuti della Convenzione. In particolare, si rende necessaria un'importante revisione complessiva della normativa sull'accessibilità all'ambiente fisico, urbano e architettonico, una normativa che — sebbene a suo tempo innovativa e all'avanguardia — richiede oggi un significativo aggiornamento per consentire una piena adozione e diffusione dei principi della progettazione universale, la cui promozione è parte integrante degli obblighi indicati dalla Convenzione agli Stati parte.

Inoltre il programma di azione biennale raccomanda, con indicazioni operative, l'adozione della normativa europea in tema di accessibilità dei trasporti e fornisce indicazioni puntuali sull'accessibilità dell'informazione, a partire da quella delle pubbliche amministrazioni, e sulla diffusione delle specifiche tecniche sulle postazioni di lavoro.

In considerazione della complessità della materia trattata, il secondo programma di azione biennale suggerisce di procedere all'elaborazione di un progetto di legge di delega al Governo per il quale il documento ha indicato alcune finalità specifiche che sono oggetto della presente proposta di legge in materia di accessibilità universale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per riordinare e potenziare le misure in materia di accessibilità universale in coerenza con i principi, i programmi e le indicazioni contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata « Convenzione », sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* aggiornamento, armonizzazione e semplificazione della normativa vigente per adeguare la definizione di accessibilità ambientale alla dimensione culturale e operativa promossa dalla Convenzione, superando i concetti di visitabilità e di adattabilità e assicurando, nel processo di revisione, la più ampia partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, in attuazione di quanto indicato dall'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione;

*b)* passaggio graduale da una legislazione di tipo esclusivamente prescrittivo che disciplina la pratica progettuale e stabilisce *standard* minimi in materia di accessibilità a una legislazione anche di tipo prestazionale, che consideri l'architettura come un'arte basata sulla scienza ed enfatizzi la creatività e l'esperienza multisensoriale, partendo dalla diversità dei bisogni relativi all'accessibilità e facendo proprio il concetto di « utenza ampliata » che cerca di considerare le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non « dedicate » esclusivamente alle persone con disabilità;

*c)* integrazione e armonizzazione della normativa vigente in materia di accessibi-

lità con quella relativa alla sicurezza dei luoghi e degli edifici e, in particolare, alla sicurezza e al soccorso delle persone con disabilità;

*d)* indicazione di specifiche tecniche, dimensionali e qualitative, per la progettazione dell'ambiente fisico, urbano e architettonico, che identifichino ed eliminino gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per ogni tipologia di disabilità, secondo i principi della Convenzione e, in particolare, di quelli relativi alla progettazione universale e all'accomodamento ragionevole di cui agli articoli 3 e 9 della medesima Convenzione;

*e)* revisione dell'impianto normativo e regolamentare relativo all'accessibilità di spazi ed edifici pubblici esistenti, disciplinata dai piani di eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici e spazi pubblici, di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, al fine di definire i criteri e le modalità, stabilendo le procedure e i tempi di adozione, nonché approntando un sistema sanzionatorio per i casi di inosservanza;

*f)* revisione del sistema di contribuzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati esistenti, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per adeguarlo ai principi della Convenzione, in particolare per quanto riguarda la graduazione delle facilitazioni in relazione al riconoscimento dello stato di disabilità e l'integrazione degli interventi nell'ambito dei piani assistenziali personalizzati e dei progetti di vita indipendente;

*g)* definizione di misure di facilitazione e incentivazione che favoriscano l'attuazione dei principi dell'accessibilità universale e della progettazione universale all'ambiente fisico, urbano e architettonico in caso di interventi finalizzati al riuso, al rinnovamento e al restauro del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

*h)* previsione dell'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte a realizzare la progettazione universale e l'accessibilità nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università;

*i)* previsione dell'introduzione nel codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del criterio di accessibilità universale tra i criteri di valutazione nell'ambito di procedimenti di selezione pubblica per la realizzazione e la modifica di spazi ed edifici e per l'eventuale correlata acquisizione di beni e di servizi;

*l)* istituzione di un organismo paritetico con il compito di dialogare e di raccordarsi con i diversi livelli di governo e con altri enti e soggetti interessati, attuando un adeguato coordinamento interistituzionale. L'organismo paritetico, in particolare, ha il compito di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura dell'accessibilità e della progettazione universale nonché di fornire azioni di supporto e di orientamento alle amministrazioni pubbliche e ai privati per l'attuazione della normativa in materia, anche attraverso l'elaborazione di linee guida. A tale organismo sono chiamati a partecipare rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'interno, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché rappresentanti dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza e il soccorso delle persone con esigenze speciali dei vigili del fuoco, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità;

*m)* adozione di misure appropriate affinché sia garantita su tutto il territorio nazionale la piena attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di mobilità delle persone con ridotta mobilità;

*n)* adozione di provvedimenti per garantire la collaborazione tra le amministrazioni competenti e l'attivazione di un sistema di monitoraggio, raccolta e analisi di dati relativo al numero di lavoratori, distinti per tipologia di disabilità, inseriti nel mondo del lavoro pubblico e privato, nonché la relativa applicazione delle specifiche tecniche di cui alla lettera *d)* alle postazioni di lavoro;

o) previsione di piani formativi:

1) rivolti ai dipendenti pubblici con riguardo alla creazione, pubblicazione e conservazione di documenti e moduli accessibili, nonché ai compiti del responsabile dell'accessibilità;

2) per l'applicazione delle specifiche tecniche sulle postazioni di lavoro, nell'ottica degli accomodamenti ragionevoli e nella prospettiva di una definizione dei compiti e delle competenze del *disability manager*.

p) adeguamento della disciplina ai principi di accessibilità e *universal design* sanciti dalla Convenzione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.



\*18PDL0021130\*